

COMUNE DI GALLIO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 2005

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 23 del 06.06.2005, pubblicata all'albo pretorio dal 14.06.2005 al _____
Testo licenziato dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del 27.05.2005.

Art. 65 - Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente sul territorio Comunale nei limiti del presente capo.

Art. 66 Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi con riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti e non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

2. L'esibizione non supera le due ore nella stessa strada, piazza o parco.

3. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato: a) dalle ore ventitre fino alle ore nove del giorno seguente; b) sempre in prossimità di siti sensibili così come definiti dal comma 2, all'articolo 52 del presente regolamento.

4. Il Dirigente competente per materia in occasione del carnevale, festività natalizie e fiere individua i siti dove è possibile esercitare l'arte e lo spettacolo su strada senza creare intralcio alla mobilità cittadina e disturbo alle manifestazioni previste nonché alle attività e può autorizzare deroghe d'orario.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 67 Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione.

2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.

3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.

4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.

5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.